

**DATEV**

---

**KOINOS**

# TACCUINO DEL COMMERCIALISTA 2021 Bilancio

Marzo 2021

- Andrea Barzaghi
- Ramona Corti
- Marco Fiameni
- Giacomo Parma
- Roberta Provasi
- Patrizia Riva
- Paola Saracino
- Claudio Sottoriva

Diritti riservati - DATEV KOINOS S.r.l.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie) nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti i Paesi.

Grafica e impaginazione: DATEV KOINOS S.r.l.  
Stampa: Geca S.r.l. - San Giuliano Milanese (MI)

Per la stesura dei contenuti del *Taccuino del commercialista 2021 - Bilancio*, DATEV KOINOS ringrazia:

**Andrea Barzagli**

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Management ed Economia del Territorio. Professore a contratto di Ragioneria presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, è specializzato in principi contabili nazionali ed internazionali e crisi d'impresa.

**Ramona Corti**

In attesa del profilo

**Marco Fiameni**

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Dottore di ricerca in Business Administration and Management. Specialista in pianificazione e controllo di gestione, crisi d'impresa e procedure concorsuali, responsabilità sociale d'impresa e bilancio di sostenibilità, revisione aziendale.

**Giacomo Parma**

Dottore commercialista. Specialista in consulenza societaria e contrattuale, consulenza fiscale, contenzioso tributario, valutazione d'azienda, crisi d'impresa e procedure concorsuali.

**Roberta Provasi**

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Professore associato di Ragioneria e di Revisione legale dei conti presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di diversi contributi in volumi e monografie.

**Patrizia Riva**

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ph.D. in Economia & Management. Professore Associato presso l'Università del Piemonte Orientale. Socio fondatore dello Studio Associato Riva, Presidente del Collegio e AI in società quotate. Componente della Commissione del CNDCEC "Codice della crisi di impresa", è Vicepresidente Apri.

**Paola Saracino**

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Professore associato di Ragioneria presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Autrice di diversi contributi in volumi e monografie.

**Claudio Sottoriva**

In attesa del profilo

# Introduzione

*Roberta Provasi*

L'espandersi della pandemia causata da Covid-19 ha impattato, in modo repentino e travolgente e in misura significativa, sul tessuto economico e giuridico di molti Paesi, fra cui l'Italia, con inevitabili effetti anche sulla governance, sugli assetti amministrativi, nonché sui sistemi di controllo interno di molte società. Da qui, la necessità da parte del Governo di assumere – oltre a misure sociali e sanitarie tese a contrastare la diffusione del virus e a fornire supporto e rafforzamento alle strutture sanitarie – iniziative sul piano economico e delle correlate disposizioni normative.

Nonostante il Coronavirus sia apparso già verso la fine del 2019 nella Repubblica Popolare Cinese, solo il 30 gennaio 2020 l'International Health Regulations Emergency Committee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale, in seguito all'emersione di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha, a decorrere dall'11 febbraio 2020, un nome: "Covid-19", dove "Co" sta per corona, "vi" per virus, "d" per disease (ovvero, "malattia" in inglese) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. In Italia i primi due casi di Coronavirus, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 30 gennaio dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato a Codogno, Comune della Lombardia in provincia di Lodi, il 18 febbraio 2020.

Dalla fine di febbraio si sono susseguiti per i mesi successivi numerosi interventi da parte del Governo finalizzati alla statuizione di nuove e ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; fra i principali ricordiamo:

- il Decreto **Chiudi Italia**: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. n. 64 del 11/3/2020), con la precisazione che, dalla data di efficacia delle disposizioni del suddetto decreto (i.e., 12/3/2020), cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui ai decreti, rispettivamente, di data 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;
- il Decreto **Cura Italia**: decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, in materia di misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. n. 70 del 17/3/2020);

- il Decreto **Liquidità**: decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08/04/2020); d.l. entrato in vigore il 09/04/2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. n. 143 del 06/06/2020);
- il Decreto **Rilancio**: legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In aggiunta ai tanti decreti, molti dei quali contengono rilevanti novità per le attività di *accounting* ed *auditing*, nel corso di questi mesi sono stati prodotti anche diversi documenti, linee guida e altri materiali di supporto per la definizione del fascicolo di bilancio 2019 e della relativa relazione di certificazione, da parte – oltre che dello stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – anche di Fondazione Dottori Commercialisti, Assirevi, Organismo Italiano di Contabilità, Consob. Tra questi documenti ricordiamo:

- 17/03/2020, CNDCEC, “La relazione unitaria di controllo del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”;
- 20/04/2020, FNC-Sidrea, “L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”;
- 22/04/2020, Assirevi, documento n. 234 “Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle s.r.l.”;
- 29/04/2020, OIC, documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” (versione definitiva pubblicata il 03/06/20);
- 12/06/2020, FNC, documento di ricerca “Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore”;
- 04/06/2020, Assirevi, documento di ricerca n. 235 “Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23”;
- 12/06/2020, CNDCEC, “La relazione unitaria di controllo del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, aggiornamento della versione del 17/03/2020;

- giugno 2020, Confindustria, Position Paper “La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19. Prime indicazioni operative”;
- 16/07/2020, OIC, Bozza di consultazione “COVID 19: OIC 16 e OIC 24 – Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali” (consultazione fino al 15/9/20);
- 04/06/ 2020, Assirevi, documento n. 235 “Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23”;
- 03/11/2020, OIC, bozza documento interpretativo n. 7 “Legge 13/10/2020 n. 126. Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (consultazione fino al 30/11/20);
- 05/11/2020, OIC, bozza documento interpretativo n. 8 “Legge 17/07/2020 n. 77. Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (consultazione fino al 30/11/20);
- 18/12/2020, CNDCEC, “Norme di comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”.

Non vi è alcun dubbio che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha rappresentato una discontinuità per molte aziende e per molti professionisti costretti a rivedere i propri sistemi di business nonché il proprio modo di lavorare.

L'edizione 2021 del Taccuino è finalizzata a ripercorrere le tematiche di *accounting* ed *auditing* che l'emergenza pandemica ha profondamente modificato al punto da incidere inevitabilmente anche sui temi oggetto di aggiornamento professionale da parte dei contabili e dei revisori legali dei conti, con la priorità di comprendere i contenuti dei tanti interventi normativi per poterli recepire e consolidare nella prassi professionale.

# INDICE

## PARTE PRIMA:

### GLI IMPATTI DEL COVID-19 SUI FASCICOLI DI BILANCIO E SUGLI EQUILIBRI GESTIONALI

<b>1 L’informativa di bilancio relativa all’emergenza del Covid-19 ai sensi dell’OIC 29</b> .....	<b>13</b>
<b>2 La valutazione del postulato della continuità aziendale per i bilanci Covid-19</b> .....	<b>18</b>
2.1 La prospettiva della continuità aziendale secondo il Codice civile .....	18
2.2 La continuità aziendale secondo i principi contabili .....	19
2.3 La continuità aziendale ai sensi dell’OIC 11 aggiornato nel 2018 .....	20
2.4 L’informativa in nota integrativa a supporto del postulato della continuità aziendale .....	21
2.5 Gli impatti del Covid-19 sulla valutazione del postulato della continuità aziendale .....	22
2.6 Le disposizioni contenute nel Decreto Liquidità .....	23
2.7 Le indicazioni contenute nel documento di ricerca FNC-SIDREA, “L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali” .....	25
2.8 L’interpretazione dell’OIC ai sensi del documento interpretativo n. 6 del 29/04/2020 .....	26
2.9 L’interpretazione dell’OIC ai sensi del documento interpretativo n. 8 in bozza di consultazione dal 05/11/2020 al 30/11/2020 .....	28
<b>3 Ammortamenti sospesi nell’anno del Covid</b> .....	<b>30</b>
3.1 Ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione dell’opzione di sospensione degli ammortamenti .....	31

3.2	Trattamento contabile dell'opzione di sospensione degli ammortamenti .....	33
3.3	Trattamento fiscale dell'opzione di sospensione degli ammortamenti .....	36
3.4	Gli adempimenti informativi derivanti dalla sospensione degli ammortamenti .....	39
<b>4</b>	<b>La valutazione del magazzino .....</b>	<b>41</b>
4.1	Introduzione .....	41
4.2	La valutazione del magazzino secondo la normativa nazionale .....	41
4.3	I metodi per la valutazione del magazzino .....	43
4.3.1	FIFO, LIFO e costo medio ponderato .....	43
4.3.2	Costo standard, prezzo al dettaglio e valore costante .....	44
4.3.3	Valore desumibile dall'andamento di mercato .....	44
4.4	Novità in fase post-Covid .....	45
4.4.1	Effetti del lockdown sulla valutazione delle rimanenze .....	45
4.4.2	La sospensione degli ammortamenti .....	46
4.4.3	Credito di imposta per il settore moda .....	46
<b>5</b>	<b>Costituzione dei fondi .....</b>	<b>48</b>
5.1	Introduzione .....	48
5.2	I fondi rischi ed oneri secondo la normativa nazionale .....	48
5.3	Le diverse tipologie di fondi .....	49
5.4	Rilevazione iniziale e valutazione successive .....	50
5.5	Novità in fase post-Covid .....	52
<b>6</b>	<b>La rivalutazione dei beni d'impresa .....</b>	<b>53</b>
6.1	Breve introduzione alle norme di rivalutazione introdotte nel 2020 .....	53
6.2	Ambito applicativo .....	55
6.3	Modalità di rivalutazione .....	57
6.4	Rivalutazione con effetti fiscali .....	60
6.5	Ulteriori conseguenze della rivalutazione .....	64
<b>7</b>	<b>Le operazioni sul capitale post-Covid .....</b>	<b>65</b>
7.1	La rilevanza sistematica della riduzione obbligatoria del capitale sociale nel contesto pre-Covid .....	65

7.2 La sospensione dell'obbligatorietà della copertura delle perdite post-Covid .....	67
---	----

## **8 La valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari** ..... **72**

8.1 Criteri ed indicatori utilizzati dalle banche per valutare la capacità di credito delle imprese .....	72
8.2 Gli impatti dell'epidemia da Covid-19 .....	75
8.3 L'analisi andamentale .....	77
8.4 L'analisi quantitativa .....	82
8.5 L'analisi qualitativa .....	83
8.6 L'analisi di bilancio finalizzata alla concessione del finanziamento .....	84
8.7 La posizione finanziaria netta e il rendiconto finanziario .....	86
8.8 Come l'impresa può migliorare il proprio rating .....	89
8.9 Il business plan .....	93

## **9 Che cosa cambia con il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza. I sistemi di allerta** ..... **97**

9.1 Definizione di crisi e di insolvenza .....	97
9.2 Gli obblighi a carico dell'impresa .....	97
9.3 Il monitoraggio preventivo dei flussi di cassa attesi e della continuità aziendale da parte del collegio sindacale e del revisore .....	99
9.4 I creditori pubblici qualificati .....	101
9.5 Gli indicatori e gli indici della crisi .....	102
9.5.1 I ritardi di pagamento reiterati e significativi .....	103
9.5.2 Pregiudizio alla continuità aziendale .....	104
9.5.3 Non sostenibilità del debito (Delega art. 13/2) .....	105
9.5.4 Patrimonio netto negativo .....	106
9.5.5 DSCR (Debt Service Coverage Ratio) .....	106
9.5.6 Gli indici di settore di cui all'art. 13, comma 2 .....	109
9.6 L'utilizzo in deroga di indicatori diversi previa attestazione .....	112
9.7 L'intervento dell'OCRI .....	113
9.8 Misure protettive .....	114
9.9 Segnalazione al Pubblico Ministero .....	116

PARTE SECONDA:  
GLI IMPATTI DEL COVID-19 SULL'ATTIVITÀ DEL  
REVISORE LEGALE DEI CONTI

<b>10 Il rinvio della nomina dell'organo di controllo nelle aziende di minori dimensioni</b> .....	<b>118</b>
10.1 L'iter giuridico per la costituzione dell'organo di controllo nelle Srl ai sensi del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCI) .....	118
10.2 La scadenza del termine del 16 dicembre 2019 .....	120
10.3 I termini della proroga prevista dal Decreto Milleproroghe .....	122
10.4 Effetti dell'ulteriore proroga dei termini per la nomina degli organi di controllo .....	124
10.5 Revoca, non-revoca o risoluzione consensuale? .....	125
10.6 I revisori legali dei conti nominati nelle Srl: secondo il MEF non possono essere revocati .....	128
10.7 Modalità per espletare il mandato di revisione legale dei conti nelle Srl .....	129
<b>11 L'aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia</b> .....	<b>131</b>
11.1 Introduzione dei principi di revisione nell'ordinamento italiano .....	131
11.2 L'aggiornamento del 2020 .....	135
11.3 Le principali novità introdotte dall'ultimo aggiornamento .....	138
11.4 Le principali novità introdotte dal principio ISA Italia 540, "Revisione delle stime contabili e della relativa informativa" .....	141
<b>12 La revisione legale dei conti ai tempi del Covid-19 ai sensi del documento del CNDCEC-FDC: "Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindacorevisore"</b> .....	<b>144</b>
12.1 Principali impatti dello scenario Covid-19 sui bilanci di esercizio ITA-GAAP .....	145

12.2 Effetti del Covid-19 sulle attività di vigilanza e sulle procedure di revisione implementate dal sindaco-revisore.....	147
---	-----

## **13 Il supporto tecnologico al servizio di procedure di revisione efficienti e “a distanza” ..... 153**

13.1 L'emergenza Covid-19 e i rischi informatici .....	153
--	-----

## **9 Che cosa cambia con il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza. I sistemi di allerta**

### **9.1 Definizione di crisi e di insolvenza**

Il legislatore ha voluto introdurre le “procedure di allerta” intese come strumento finalizzato a supportare gli amministratori e gli organi preposti al controllo delle società nell'individuazione dei primissimi segnali di crisi. L'art. 2 del CCI definisce la crisi e l'insolvenza quali concetti autonomi:

- **crisi:** lo stato di squilibrio economico finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- **insolvenza:** lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In sostanza la crisi consiste in una situazione di insostenibilità prognostica del debito, ovvero una situazione in cui i flussi liberi al servizio del debito sono ritenuti inadeguati a sostenere il debito stesso, a fronteggiarne il rimborso ed a consentire il pagamento degli interessi alle scadenze previste.

Il nuovo Codice della crisi, nella parte già in vigore, disciplina gli **obblighi amministrativi a carico dell'imprenditore**, previsti nell'art. 3 che stabilisce:

*l'obbligo per l'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte [...] e l'obbligo per l'imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato [...] ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.*

Queste poche righe rappresentano il primo e più importante presidio contro le crisi, ovvero il sistema interno di controlli, da commisurarsi alla dimensione aziendale. Nel Codice della crisi il legislatore introduce una sorta di obbligo per l'imprenditore di adoperarsi per evitare la crisi e scongiurare danni all'intero sistema economico, e tale finalità giustifica l'intromissione nel postulato della libertà imprenditoriale.

### **9.2 Gli obblighi a carico dell'impresa**

I pilastri fondanti degli strumenti di allerta consistono in due

diverse tipologie di obbligo:

1. gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati (si vedano gli artt. 14 e 15 CCI);
2. gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore (art. 2086 c.c.).

Gli artt. 12 e seguenti del CCI disciplinano gli strumenti d'allerta, aventi la finalità di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi dell'impresa e di individuare le misure più idonee alla composizione della crisi stessa. In base a quanto previsto al comma 1 dell'art. 13, per indizi della crisi il Codice intende:

gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indicatori significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24.

L'istituto dell'allerta introduce obblighi che rispondono ad una necessità di forte evoluzione culturale delle imprese, troppo spesso poco avvezze a una gestione e ad una programmazione formalizzata. Risponde pertanto alla duplice esigenza di coinvolgere tempestivamente i terzi nella crisi aziendale, mediante la previsione di segnalazioni interne ed esterne ed il tentativo di ridurre i ritardi e le asimmetrie informative, e di aiutare l'imprenditore a integrare le proprie competenze e l'organizzazione interna dell'impresa così da essere in grado di individuare le difficoltà aziendali ed intervenire su di esse per la rimozione efficace delle cause della crisi.

L'art. 4 del CCI disciplina i doveri delle parti in causa, introducendo l'impegno alla buona fede e alla correttezza sia da parte del debitore, sia dei creditori. A carico del debitore, oltre ai doveri dettagliati nell'art. 3 del CCI, il legislatore ha posto i seguenti **obblighi**:

illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; assumere tempestivamente iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.

Anche a carico dei creditori sono previsti degli obblighi, e per la prima volta viene formalizzato il dovere di

collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Tale previsione normativa mira a ottenere da parte dei creditori un atteggiamento attivo e a consentire che la negoziazione con il debitore sia contraddistinta da un adeguato e tempestivo scambio di informazioni reciproco, oltre che priva di atteggiamenti utilitaristici o ostativi non giustificati.

### **9.3 Il monitoraggio preventivo dei flussi di cassa attesi e della continuità aziendale da parte del collegio sindacale e del revisore**

Parlare di crisi significa quindi introdurre un concetto di monitoraggio preventivo dei flussi di cassa attesi e della continuità aziendale, come meglio precisato anche dall'art. 13 del CCI, che disciplina gli indicatori della crisi in chiave prospettica, nonché dagli indici elaborati dal CNDCEC. Gli strumenti di allerta, definiti dall'art. 12 del CCI, sono finalizzati alla tempestiva individuazione degli indizi della crisi dell'impresa e alla sollecita adozione degli strumenti più idonei alla composizione di tale crisi. **Il compito di attivare l'allerta è attribuito, come già anticipato, agli organi di controllo societario e ai creditori pubblici qualificati, nonché all'imprenditore stesso**, come previsto dalla nuova versione dell'art. 2086 del Codice civile, su cui è intervenuto il legislatore con l'art. 375 CCI, prevedendo che l'imprenditore – in forma societaria o collettiva:

- si doti di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”;
- si attivi “senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

L'implementazione degli adeguati assetti organizzativi, e il monitoraggio sul loro corretto funzionamento e sugli esiti delle verifiche che comportano, da un lato costituisce un obbligo (e dunque una fonte di responsabilità diretta) per l'organo amministrativo, dall'altro integra i compiti di vigilanza e

intervento suppletivo a carico degli organi di controllo, ed in particolare del collegio sindacale. Si evidenzia a tal proposito che il legislatore è intervenuto parallelamente anche sull'art. 2477 c.c. introducendo modifiche volte ad estendere l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore. L'art. 14 del Codice della crisi recita:

gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Il documento "Crisi d'impresa. Indici d'allerta - aggiornato al 20 ottobre 2019", varato dal gruppo di lavoro "Indici del nuovo Codice della crisi" del CNDCEC, ha individuato quali siano gli indici che devono essere controllati con periodicità almeno trimestrale, da parte appunto degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione. Nel caso in cui si verifichi l'inerzia degli amministratori, ossia nel caso in cui questi non abbiano posto in essere adeguati provvedimenti, e gli indicatori segnalino la presenza di una situazione di crisi, gli organi di controllo possono decidere di passare ad una fase di **"allerta formale interna"**, implementando una vera e propria procedura di segnalazione in coerenza con quanto previsto dal CCI mediante specifica comunicazione scritta ufficiale agli amministratori (mediante invio di una e-mail/PEC). Con tale invio ha inizio ufficialmente il procedimento di allerta. Deve, infatti, essere fissato un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per il superamento della crisi. Nel caso in cui gli amministratori, nei 60 giorni successivi rispetto al termine indicato nell'ambito dell'allerta formale esterna, non forniscano risposta, forniscano una risposta inadeguata o non adottino i provvedimenti individuati e comunicati per il superamento della crisi, gli organi di controllo e i revisori hanno l'obbligo di procedere con l'**"allerta formale interna verso l'esterno"**. Si devono rivolgere, per segnalare la situazione riscontrata, all'OCRI. Quest'ultimo è l'"Organismo di composizione della crisi di impresa", costituito da una terna di professionisti indipendenti individuati su impulso della Camera di Commercio competente. Onere degli organi di controllo e dei revisori diventa a questo punto fornire all'OCRI ogni elemento utile per l'avvio della procedura di composizione assistita della crisi. Il CCI prevede che la segnalazione tempestiva effettuata all'OCRI da parte degli organi di controllo societari e dai revisori vale come causa di esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori

per i danni successivi alla segnalazione stessa. Si tratta di una misura premiale a favore dei soggetti interni all'azienda preposti all'avvio della procedura che nelle intenzioni del Codice dovrebbe valere quale incentivo per un corretto e tempestivo innesto delle segnalazioni.

## 9.4 I creditori pubblici qualificati

L'art. 15 CCI identifica come soggetti responsabili dell'attivazione delle procedure d'allerta i creditori pubblici qualificati, ovvero: l'Agenzia delle Entrate; l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; l'agente della riscossione delle imposte. La procedura prevista è resa totalmente oggettiva, in quanto opera secondo specifici automatismi in funzione del superamento di determinate soglie di incaglio dei debiti. L'**esposizione debitoria** è considerata di importo rilevante (art. 15, commi 2 e 5, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 147 del 26/10/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/11/2020):

- per l'Agenzia delle Entrate quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazione periodiche di cui all'art. 21-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi:
  - euro 100.000, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
  - euro 500.000, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000;
  - euro 1.000.000, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000;
- per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e comunque superiore alla soglia di euro 50.000,00;
- per l'Agenzia della Riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato, che risultino dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143. I creditori pubblici qualificati sono tenuti a informare tempestivamente il debitore – a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a/r – del fatto che l'esposizione debitoria abbia superato la soglia critica considerata rilevante dalla normativa, invitando il debitore stesso a estinguere o regolarizzare nelle forme di legge l'esposizione debitoria nei 90 giorni successivi. Al fine di scongiurare la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati è quindi importante il continuo monitoraggio delle soglie critiche. Una volta data l'allerta gli enti devono attendere il termine di 90 giorni per permettere al debitore di risolvere la situazione oggetto di segnalazione mediante uno dei seguenti interventi:

- estinzione integrale del debito;
- raggiungimento di un accordo con l'ente;
- presentazione di una istanza di composizione assistita della crisi o della domanda per l'accesso a una procedura di risoluzione concordata della crisi e dell'insolvenza.

Decorso il termine di 90 giorni, in caso di inerzia degli amministratori, gli enti sono tenuti a procedere senza indugio alla segnalazione all'OCRI. L'inadempienza dell'obbligo di segnalazione posto a carico dei creditori pubblici determina, per l'Agenzia delle Entrate e per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari e, per l'agente della riscossione delle imposte, l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.

## 9.5 Gli indicatori e gli indici della crisi

L'art. 13, comma 2, afferma che:

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente

presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa [...].

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato quanto richiesto dal CCI. Per individuare il set di indicatori il gruppo di lavoro "Indici del nuovo Codice della crisi", avvalendosi del supporto di Cerved per le elaborazioni e i test, ha condotto uno studio sulla probabilità di insolvenza mediante l'utilizzo di un modello multivariato, costruito secondo una logica combinata, ovvero considerando una combinazione di eventi di superamento di soglie di tenuta, la cui emersione congiunta fosse storicamente associata ad una elevata probabilità di condurre ad insolvenza. Si legge infatti nel documento che le analisi sono state effettuate su campioni estesi e rappresentativi dell'ambito di applicazione, e sono finalizzate all'individuazione della combinazione di indici rappresentativi di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che "valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa". Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – coerentemente con quanto previsto dal citato art. 13 CCI – ha proposto come indicatori della crisi i tre elementi seguenti:

1. ritardi di pagamento significativi e reiterati;
2. non sostenibilità del debito;
3. pregiudizio alla continuità aziendale.

### **9.5.1 I ritardi di pagamento reiterati e significativi**

Il ritardo nel pagamento, in senso stretto, non è rilevabile dal bilancio, tuttavia, rappresenta un indicatore essenziale per accertare la presenza di indizi di crisi.

I ritardi nei pagamenti si valutano sempre reiterati e significativi se:

- superano le soglie previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell'art. 24, comma 1, CCI o dall'art. 15 CCI, ossia:
  - l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  - l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- comportano non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori. I ritardi di pagamento nei confronti delle banche sono considerati reiterati se superano i 90 giorni.

## 9.5.2 Pregiudizio alla continuità aziendale

Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnalatici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a 6 mesi, nei 6 mesi successivi. L'imprenditore ha il compito di monitorare la sussistenza di tali minacce e valutare eventuali rimedi; gli organi di controllo hanno il compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell'imprenditore. In via generale possono influenzare negativamente le prospettive di continuità un andamento gestionale, con riduzione dei ricavi e/o incrementi dei costi, ed il conseguente peggioramento dei margini. Queste minacce alla continuità tipicamente presentano prima o poi riflessi finanziari, come incapacità di generare sufficienti flussi di cassa per sostenere il debito, ma se l'orizzonte temporale richiesto dal legislatore è quello di un esercizio molto probabilmente entro un simile periodo di tempo questo tipo di minacce alla continuità (individuabili da un'analisi gestionale a livello principalmente di conto economico) si saranno già tradotte in criticità per la sostenibilità del debito. Il pregiudizio alla continuità richiamato dal legislatore rappresenta un concetto più ampio della non sostenibilità dei debiti. La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità, ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi. Alcune di queste possono essere intercettate e per quanto possibile anticipate in presenza di un affidabile sistema di controllo interno e (soprattutto) di risk management (SCIR) e possono essere rappresentate, ad esempio, da: rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, una perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali per motivi esogeni o fattori strutturali di sistema. Queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo appunto per il tramite della strutturazione di un composito ed efficace sistema di governance in grado di presidiarle. A titolo di esempio si considerano anche gli eventi che secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia n. 570 "Continuità aziendale") possono compromettere la continuità aziendale:

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

### **9.5.3 Non sostenibilità del debito (Delega art. 13/2)**

Dal punto di vista logico il sistema di indicatori è gerarchico e l'applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo indicatore (1) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo indicatore (1) si passa alla verifica del secondo (2) e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato si passa al gruppo di indici (3) di cui all'art. 13, comma 2. Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa quelli indicati nel prospetto riportato di seguito.

#### **Sistema gerarchico di indicatori individuato dal CNDCEC**

Indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa:

1. patrimonio netto negativo;
2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi inferiore a 1;
3. qualora non sia disponibile il DSCR, devono essere superate congiuntamente le seguenti soglie:
  - indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
  - indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  - indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
  - indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  - indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e

tributario e l'attivo.

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli indicatori individuati dal CNDCEC che – lo si ribadisce – ha inteso definire un percorso integrato di autodiagnosi dello stato di salute dell'impresa e non singoli algoritmi da valutare disgiuntamente.

### 9.5.4 Patrimonio netto negativo

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del “patrimonio netto” (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.), a cui occorre sottrarre:

- crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A, stato patrimoniale attivo);
- dividendi deliberati non ancora contabilizzati;
- riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall'art. 2426 c.c., comma 1, n. 11-bis;
- riserve specifiche derivanti dall'applicazione degli IFRS (ad esempio riserve di *fair value*, riserve attuariali, riserva *stock option*), qualora l'impresa adotti i principi contabili internazionali.

È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge. Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, comma 4, c.c.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, tale circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale non sia riportato almeno al limite legale. Si possono pertanto delineare le seguenti situazioni:

- patrimonio netto negativo: vi è la presunzione dello stato di crisi;
- patrimonio netto positivo: occorre verificare l'equilibrio del DSCR e – nel caso in cui quest'ultimo non sia disponibile o attendibile – calcolare i cinque indici e verificare il superamento delle soglie individuate (diverse a seconda del settore di attività).

### 9.5.5 DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Si considera altresì un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un DSCR a 6 mesi con valore inferiore a 1. Il DSCR, nella versione semplificata, è

calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori a 1 denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 ne segnalano l'incapacità. Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non reputati inaffidabili dagli organi di controllo, secondo il loro giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti. La stima del dato prognostico è compito dell'organo amministrativo attraverso il ricorso agli adeguati assetti. La valutazione della relativa adeguatezza rientra tra i doveri dell'organo amministrativo che è chiamato a "valutare costantemente se sussiste l'equilibrio finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione". In particolare, per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria. La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi. Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di 6 mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a 6 mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili. Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi. Si precisa che sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi: tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici. Si riportano di seguito i **due diversi approcci di calcolo del DSCR**.

### Primo approccio

Flussi disponibili alla copertura del debito  
(nei 6 mesi successivi)

---

Uscite previste per il rimborso di debiti  
finanziari (nei 6 mesi successivi)

Al numeratore si sommano tutti i flussi disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei successivi 6 mesi, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo ad eccezione dei rimborsi dei debiti, i quali sono posti al denominatore. Al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche

o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi 6 mesi.

## Secondo approccio

Flussi di cassa complessivi al servizio del debito  
(nei 6 mesi successivi)

---

Flussi necessari per rimborsare il debito non  
operativo in scadenza (nei 6 mesi successivi)

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al Free Cash Flow From Operations (FCFO) dei 6 mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il Principio OIC 10, deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti. A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi:

- gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
- le disponibilità liquide iniziali;
- le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento.

Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono "anticipabili". Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei 6 mesi successivi. Esso è costituito:

- dai pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- dal debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè dal debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi 6 mesi;
- dal debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei 6 mesi;
- da linee di credito in scadenza nei 6 mesi successivi, salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

## 9.5.6 Gli indici di settore di cui all'art. 13, comma 2

Se il patrimonio netto è positivo, il capitale sociale è sopra il limite legale e il DSCR non è disponibile, oppure non è valutato sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano i seguenti cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono allertarsi tutti congiuntamente, in quanto ciascun indice – qualora distintamente considerato – fornisce solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria raccomandata dal legislatore richiede pertanto il contestuale “superamento” di tutte le soglie rispettivamente stabilite per gli indici in oggetto. Si evidenzia che ai fini dell'applicazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio: si riportano di seguito indicazioni utili al calcolo dei **cinque indici identificati dal CNDCEC**, segnalando che in calce alla descrizione di ogni indice è riportata l'indicazione in merito alla correlazione degli indicatori con il rischio, ed è pertanto data evidenza del caso in cui sussista una situazione di rischio:

**1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari**, calcolato come rapporto tra interessi e altri oneri finanziari e fatturato. L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari e l'indice di ritorno liquido dell'attivo (di cui al punto 3.c) misurano la “sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”. L'indice è così costituito:

- al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17) dell'art. 2425 c.c.;
- al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) “Ricavi delle vendite e prestazioni” dell'art. 2425 c.c.

È individuata una situazione di rischio se il valore dell'indice di sostenibilità degli oneri finanziari ottenuto è maggiore rispetto al valore soglia;

**2. indice di adeguatezza patrimoniale**, calcolato come rapporto tra patrimonio netto e debiti totali. Corrisponde a quanto indicato dal legislatore all'art. 13, comma 1, CCI. L'indice è così costituito:

- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

È individuata una situazione di rischio se il valore dell'indice di adeguatezza patrimoniale ottenuto è minore rispetto al valore soglia;

**3. indice di ritorno liquido dell'attivo**, calcolato come rapporto tra cash flow e il totale attivo dello stato patrimoniale. Come già anticipato l'indice di ritorno liquido dell'attivo, unitamente all'indice di sostenibilità degli oneri finanziari, misura la "sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare". L'indice è così costituito:

- al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad esempio rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
- al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.

È individuata una situazione di rischio se il valore dell'indice di ritorno liquido dell'attivo ottenuto è minore rispetto al valore soglia;

**4. indice di liquidità**, calcolato come rapporto tra attività a breve termine e passività a breve termine. L'indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve, ed è così costituito:

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
- al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

È individuata una situazione di rischio se il valore dell'indice di liquidità ottenuto è minore rispetto al valore soglia;

**5. indice di indebitamento previdenziale o tributario**, calcolato come rapporto tra totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale attivo dello stato patrimoniale. L'indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'art. 15 CCI che – lo si ricorda – disciplina l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati.

L'indice è così costruito:

- al numeratore, l'indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, e l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

È individuata una situazione di rischio se il valore dell'indice di indebitamento previdenziale o tributario ottenuto è maggiore rispetto al valore soglia.

Gli indici calcolati devono essere confrontati con le soglie di allerta, anche queste individuate dal CNDCEC sulla base delle differenti attività svolte e delle conseguenti caratteristiche peculiari dalle imprese, differenziate in base alla tipologia di attività economica delle classificazioni ISTAT. Si riportano di seguito le soglie di allerta elaborate dal CNDCEC nel documento aggiornato al 20 ottobre 2019 "Crisi d'impresa".


## Indici di allerta

Settore	Soglie di allerta				
	Oneri finan./ Ricavi %	Patr. netto/ Deb. totali %	Liquidità breve ter. (attività a breve/ passività breve)%	Cash flow/ Attivo%	(Indeb. prev. + trib.)/ Attivo%
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Prod. energia/gas	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
(E) Forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
(F41) Costruzione di edifici	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
(F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
(G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. ingrosso (D) Distrib. energia/gas	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
(G47) Comm. dettaglio (I56) Bar e Ristoranti	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2

(JMN) Servizi alle imprese	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
(PQRS) Servizi alle persone	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

A titolo riepilogativo, si riporta di seguito il quadro d'assieme degli indicatori della crisi stabiliti dal CNDCEC.

## Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi



## 9.6 L'utilizzo in deroga di indicatori diversi previa attestazione

Gli indicatori elaborati dal CNDCEC potrebbero non essere adeguati a tutte le realtà aziendali. L'art. 13, comma 3, CCI prevede una deroga agli indici standardizzati, consentendo alle imprese l'utilizzo di misuratori più adatti previa attestazione di un professionista indipendente in merito alla loro validità. Gli indicatori personalizzati devono essere utilizzati quando l'impresa non valuta adeguati quelli "standard". Le principali ragioni di inadeguatezza degli indici, secondo il CNDCEC, possono risiedere:

- in una non precisa o non più attuale classificazione dell'impresa sulla base dei codici ISTAT, anche in

considerazione del fatto che sono stati aggregati circa 900 macro-settori economici Ateco in 10 categorie, quindi è plausibile che alcune imprese possano non essere rappresentate dai valori standard elaborati dal CNDCEC;

- in una struttura dell'impresa che presenti specifiche peculiarità nel modello che rendono gli indici scarsamente significativi.

Si precisa che l'attestatore naturalmente non deve partecipare al processo decisionale che porta alla individuazione degli indicatori utilizzati, in quanto tale compito spetta all'imprenditore, ma dovrà verificare l'adeguatezza degli indici individuati dalla società. La relazione di attestazione rilasciata dal professionista sarà a sua volta allegata alla nota integrativa al bilancio d'esercizio costituendone parte integrante, e produrrà effetto a decorrere dall'esercizio successivo rispetto a quello cui si riferisce il bilancio.

## 9.7 L'intervento dell'OCRI

La richiesta all'OCRI (ossia all'Organismo di composizione della crisi di impresa) di designazione del collegio non deve, ai sensi dell'art. 17 CCI, contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal Registro delle imprese.

I componenti del collegio degli esperti nominati dal referente dell'OCRI devono essere individuati in coerenza con le precise indicazioni del Codice. Un componente deve essere nominato dal Presidente della sezione del Tribunale delle imprese competente. La scelta di indicare la sezione del Tribunale delle imprese competente in luogo della sezione fallimentare è volta a sottolineare che non si tratta di un'apertura anticipata di una procedura concorsuale. Un componente deve essere nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo delegato diverso dal referente. Un componente deve essere infine designato dall'Associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal debitore al referente.

La terna di professionisti procede in via riservata e confidenziale con l'audizione del debitore e degli eventuali organi di controllo societari. Ciò dovrà essere programmato entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione o dall'istanza del debitore all'OCRI. Nella fase di apertura della procedura vige il vincolo di riservatezza rispetto all'esterno in merito alla figura del debitore. Il nuovo Codice prevede che nel corso dell'audizione il collegio raccolga dati e informazioni atti

a rilevare la sussistenza o meno della crisi. Negli altri casi il collegio degli esperti, rilevata l'esistenza della crisi, individua di concerto con il debitore, alcune possibili misure idonee al superamento della situazione, e fissa un termine entro il quale i rappresentanti aziendali devono riferire in merito alla relativa attuazione. Ancora una volta si aprono più scenari. Se il debitore rimane inerte, allo scadere del termine il collegio informa con una relazione scritta il referente che a sua volta ne dà comunicazione agli autori della segnalazione. Se al contrario il debitore si adopera attivamente per risolvere la situazione, egli può decidere di presentare istanza di composizione assistita della crisi e pertanto adire al procedimento regolato dall'art. 19 e seguenti del CCI.

A seguito della presentazione dell'istanza di composizione assistita il collegio fissa un termine non superiore a 90 giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni solo in caso di positivi riscontri, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il Relatore di seguire le trattative. In questo arco temporale il debitore è chiamato, infatti, ad affrontare la propria situazione esaminando la stessa con il supporto attivo del collegio di esperti che svolge il compito di catalizzatore del processo di risoluzione della crisi. Per rendere possibile lo svolgimento del procedimento, l'art. 19 CCI prevede al comma 4-bis che, qualora sia presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la stessa sia definita dal Tribunale all'esito del decorso dei termini, compiendo però in pendenza dei termini le attività istruttorie necessarie.

Per approfittare al meglio del procedimento di composizione assistita è necessario per i rappresentanti del debitore studiare e discutere in contraddittorio con il collegio le possibili soluzioni. L'iniziativa del debitore si potrà concretizzare a seconda dei casi ad esempio con l'impostazione di interventi di efficientamento dei costi, con la dismissione di alcune attività non strategiche o con l'impostazione di operazioni straordinarie. Il debitore può arrivare avanti al collegio supportato dai propri consulenti che lo possono aiutare a fornire una rappresentazione strutturata e formalizzata della propria situazione al nuovo interlocutore. Il Codice prevede, infatti, che nella fase iniziale l'Organismo acquisisca dal debitore una relazione economico-patrimoniale-finanziaria aggiornata, nonché l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l'indicazione dell'ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione, nonché tutti gli ulteriori documenti considerati utili dal collegio.

## **9.8 Misure protettive**

L'art. 2 CCI definisce le misure protettive come misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate

azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. L'art. 20 del Codice introduce pertanto la possibilità per il debitore, dopo aver depositato istanza per la soluzione concordata della crisi avanti all'OCRI, di chiedere – presentando ulteriore apposita istanza alla Sezione del Tribunale specializzata in materia di Imprese competente per territorio in ragione della sede legale – di poter usufruire delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza provvede dopo avere eventualmente sentito a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del collegio di esperti nominato dall'OCRI avanti al quale pende la procedura di composizione assistita.

Con decreto motivato il giudice può concedere al debitore di usufruire delle misure protettive inizialmente per un massimo di 3 mesi. Il termine è prorogabile di ulteriori 90 giorni (termine massimo di durata delle trattative previsto dal collegio ai sensi dell'art. 19, comma 1). Anche la proroga è concessa su istanza del debitore ma è richiesta un'ulteriore condizione, ossia che il collegio degli esperti attesti che sono stati compiuti progressi significativi delle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo. Qualora le misure protettive siano concesse durante il procedimento di composizione assistita della crisi, i creditori per titolo o per causa anteriore al procedimento non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità.

La previsione dell'art. 20 è finalizzata ad anticipare ed estendere l'ombrello del cosiddetto *stand still* anche a questa prima fase di gestione anticipata della crisi conseguente all'allerta. Essa non si sostituisce ma si affianca alle previsioni di cui agli artt. 54, 55, 64 e 89, che regolamentano invece le misure protettive nel differente e successivo contesto degli eventuali accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo. Accomuna la procedura prevista nell'art. 20 e quella prevista dall'art. 54 e rappresenta una novità rispetto alle previsioni precedenti, il fatto che sia ora necessaria una specifica istanza di parte e che sia escluso qualsivoglia automatismo nella concessione delle misure protettive.

L'art. 20 stabilisce al successivo comma 4 anche che, con il medesimo procedimento e quindi presentando apposita istanza al Tribunale delle imprese, il debitore possa richiedere, anche in questa fase, il differimento della operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

L'art. 20 in tema di misure protettive si chiude stabilendo infine che le stesse, qualora concesse, possono essere revocate

immediatamente, anche d'ufficio, qualora risultino commessi atti in frode nei confronti dei creditori o qualora il collegio segnali al giudice l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o l'assenza di significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

## 9.9 Segnalazione al Pubblico Ministero

Con l'introduzione del CCI il PM ha però la possibilità di porre l'attenzione investigativa sulle crisi aziendali in quanto possono essere portate alla sua attenzione condotte realizzate da parte del debitore durante il procedimento avanti all'OCRI. L'analisi investigativa del Pubblico Ministero in materia concorsuale risulta pertanto potenzialmente anticipata.

Più in particolare il nuovo Codice all'art. 22 prevede che il collegio degli esperti nominato dall'OCRI debba procedere con una segnalazione motivata al referente, che a sua volta informa immediatamente il Pubblico Ministero perché questi promuova il procedimento giudiziale per accertare lo stato d'insolvenza e per l'apertura della procedura liquidatoria qualora:

- il debitore non compaia per l'audizione;
- in assenza di archiviazione della segnalazione da parte dell'OCRI, il debitore non assuma alcuna iniziativa allo scadere del breve termine fissato dal collegio;
- gli elementi acquisiti dal collegio rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore e all'esito delle trattative il debitore non depositi domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Quando il Pubblico Ministero considera fondata la notizia di insolvenza esercita tempestivamente – e comunque entro 60 giorni – l'iniziativa di cui all'art. 38, comma 1, CCI, ovvero “presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale” trattandosi di un caso “in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato d'insolvenza”. Si evidenzia che l'intervento del Pubblico Ministero non impedisce all'impresa di proporre un concordato o di attivare strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale.